

COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE

SOCIETA' PARTECIPATE

(art. 1 cc. 611 e seguenti della legge n. 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le

plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Il comune di Ome partecipa al capitale delle seguenti società:

DIRETTAMENTE

1 – Tutela Ambientale del Sebino, società a responsabilità limitata, con sede legale in Iseo (BS) Viale Europa n. 9 e con una quota del 1,45%

INDIRETTAMENTE – tramite quota posseduta in Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.

1 – Acque Ovest Bresciano due srl (A.O.B. Due srl), società a responsabilità limitata, con sede legale in Rovato (bs), Via 25 aprile n. 18 e con una quota dello 0,0747%

III PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1 Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.

E' una società di servizi partecipata dal comune nella misura dell'1,45%; è a totale proprietà pubblica ed opera nei servizi di pubblica utilità, in particolare del servizio idrico integrato.

Al 31 dicembre 2013 Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. contava su due province e 36 comuni soci.

La quota di capitale detenuta dal comune di Ome non è percentualmente significativa.

In ogni caso, considerato che il servizio depurazione, riferito al bacino del Gandovere, come per tutti i Comuni ubicati lungo il corso del torrente, viene attualmente assicurato da altro ente, la partecipazione in Tutela Ambientale non appare indispensabile. E' anche vero per altro che la partecipazione non comporta alcun onere per il bilancio dell'Ente. Anche in relazione a tale circostanza ed in considerazione di un'eventuale riorganizzazione del servizio, che in qualche modo possa afferire all'area Franciacortina/Sebina non si ritiene allo stato di dismettere la partecipazione.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
A CORREDO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

a) **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE**

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE *totali: 01*

Società: **"Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.**

Codice Fiscale: 98002670176

Partita IVA: 03076600174

Sede Legale: ISEO (BS) Viale Europa n. 9

% di partecipazione: 1,45%

Anno di costituzione della società: 30.12.1994

Oggetto sociale: Gestione del ciclo completo e/o integrato dell'acqua nell'ambito del territorio Sebino nonché dei territori di altri Comuni compresi nelle province di Bergamo e Brescia e/o della Regione.

Oneri finanziari a carico del bilancio dell'ente:euro zero

Proventi finanziari a favore del bilancio dell'ente:euro zero

MODALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE

MOTIVAZIONE

L'eventuale cessione della quota posseduta in Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. (corrispondente al 1,45%) - al di là dell'immediato vantaggio di natura economica - non è ritenuto produttivo di benefici . In ogni caso, considerato che il servizio depurazione, riferito al bacino del torrente Gandovere, come per tutti i Comuni ubicati lungo il corso del torrente, viene attualmente assicurato da altro ente, la partecipazione in Tutela Ambientale non appare indispensabile. E' anche vero peraltro che la partecipazione non comporta alcun onere per il bilancio dell'Ente. Anche in relazione a tal circostanza ed in considerazione di un'eventuale riorganizzazione del servizio, che in qualche modo possa afferire all'area Franciacortina/Sebina non si ritiene allo stato di dismettere la partecipazione.

Conseguentemente, l'analisi economico-finanziaria, associata alle altre valutazioni sinteticamente riportate, giustifica nell'attualità il mantenimento della partecipazione.

b) **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE**

*PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE POSSEDUTE ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE:
totali: 01*

Società: **Acque Ovest Bresciano due srl (A.O.B. Due srl), Società a responsabilità limitata**

Codice fiscale 02944230982

Partita Iva 02944230982

Sede legale Rovato (BS) Via 25 aprile n. 18

% della partecipazione 0,0747%

Settore attività : Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Codice Ateco E36

Servizi affidati: NO

Oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente zero

MODALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE

MOTIVAZIONE

Rappresentando lo strumento operativo mediante il quale la società assicura i servizi, la partecipazione indiretta appare giustificata dalle tecnologie d'avanguardia e dalla caratura delle professionalità che in tal modo vengono rese disponibili al bacino di riferimento di Tutela Ambientale del Sebino srl.

Ome, 23 marzo 2015

Il Sindaco

(dott. Aurelio Filippi)